



CONSIGLIO REGIONALE

UFFICIO DI PRESIDENZA

Deliberazione N. 2 del 15/01/2015

OGGETTO: Ricognizione dei procedimenti amministrativi e dei processi di competenza del Consiglio regionale.

L'anno **duemilaquindici** addì **quindici** del mese di **gennaio** alle ore **12.25** presso la sede del Consiglio Regionale, Palazzo dell'Emiciclo, si é riunito l'Ufficio di Presidenza, così costituito:

			Pres.	Ass.
Presidente	Giuseppe	DI PANGRAZIO	SI	___
Vice Presidenti:	Lucrezio	PAOLINI	SI	___
	Paolo	GATTI	SI	___
Consiglieri Segretari:	Alessio	MONACO	SI	___
	Giorgio	D'IGNAZIO	SI	___

Assiste la dott.ssa Giovanna Colangelo – Segretario

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visti:

- lo Statuto regionale;
- la legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo);
- la legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione);

Vista la legge 69/2009 che, nell'apportare significative modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241:

- impegna le Amministrazioni ad indicare i termini di conclusione dei procedimenti che non possono comunque essere superiori a novanta giorni e solo eccezionalmente possono essere di centottanta giorni, nel caso di procedimenti complessi, nei quali emergono rilevanti profili di sostenibilità organizzativa e di contenimento degli interessi pubblici tutelati;
- stabilisce che nei casi in cui disposizioni di legge o regolamentari non prevedano un termine diverso, i procedimenti amministrativi devono concludersi entro il termine di trenta giorni;

Vista la legge regionale 1 ottobre 2013, n. 31 (Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013);

Visti in particolare l'articolo 12 della citata L.R. 31/2013 il quale dispone *“Sul sito istituzionale...è pubblicato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza regionale con l'indicazione, per*

ciascuno di essi, della struttura organizzativa responsabile e dei nominativi del responsabile della correttezza e celerità del procedimento”;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) ed, in particolare, l'articolo 35 ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare tutte le tipologie di procedimento di propria competenza e per ciascuna di esse una serie di informazioni dettagliatamente individuate e l'articolo 24 secondo il quale *“le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;*

Visto il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2013/2016, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 14 del 29 gennaio 2014 ed, in particolare, il punto 2.4.14. (Monitoraggio del rispetto dei termini procedurali) che, quale misura di prevenzione della corruzione, prevede la definizione di un sistema di monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. d) della l. 190/2012, con l'obiettivo di evidenziare eventuali omissioni o ritardi al fine di intraprendere le iniziative più adeguate nel caso di scostamenti;

Visto il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, approvato unitamente al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e che ne costituisce una sezione imprescindibile, ed in particolare il punto 4.1 che, con riguardo all'attuazione dell'articolo 24, c. 2 d.lgs. 33/2013, dispone che il monitoraggio dei tempi procedurali sarà attuato dalle strutture dirigenziali periodicamente previa approvazione dell'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale da parte dell'Ufficio di Presidenza;

Ritenuto che l'approvazione dell'elenco dei procedimenti amministrativi del Consiglio regionale costituisce uno strumento indispensabile ai fini dell'attuazione della misura di prevenzione della corruzione denominata “monitoraggio del rispetto dei termini procedurali” prevista dal P.T.P.C. nonché ai fini dell'attuazione dell'obbligo di pubblicazione previsto dall'articolo 35 del d.lgs. 33/2013;

Dato atto che l'attività istruttoria volta alla ricognizione dei procedimenti e dei processi di competenza del Consiglio regionale è stata compiuta e condivisa con il supporto dei dirigenti responsabili delle strutture amministrative del Consiglio, come risulta dai numerosi incontri svolti nonché dalle note prot. n. 10888 del 26.09.2013 – 11469 del 09.10.2013 – 12906 del 14.11.2014 – 15564 del 17.07.2014 – 26325 del 10.12.2014;

Ritenuto che l'approvazione dell'elenco dei procedimenti amministrativi del Consiglio regionale non solo costituisce attuazione di puntuali obblighi normativi ma appare rispondente alla necessità di costituire un parametro di riferimento indispensabile all'organismo indipendente di valutazione (OIV) di cui si avvale l'Autorità nazionale anticorruzione per verificare la completezza dei dati pubblicati nell'esercizio dell'attività di vigilanza che è chiamata a svolgere ai sensi del citato decreto 33/2013 in materia trasparenza;

Considerato che la mancanza di un elenco ricognitivo dei procedimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale espone l'amministrazione al rischio di un inevitabile riscontro negativo dell'attività di promozione e attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità che compete all'OIV svolgere ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, con particolare riguardo a quelli individuati dall'art. 35 del d.lgs. 33/2013;

Considerato che appare necessario procedere alla ricognizione non solo dei procedimenti amministrativi ma, altresì, dei processi di competenza del Consiglio regionale anche ai fini

dell'attività di mappatura dei processi di rischio che rappresenta una delle fasi in cui si articola l'elaborazione dell'aggiornamento del P.T.P.C.;

Preso atto che il Piano nazionale anticorruzione (P.N.A.) definisce il processo come “*un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell'ambito di un'amministrazione può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica*”;

Vista la proposta prot. n. 27074 del 18/12/2014 con la quale il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente deliberazione ed alla sua conformità alla legislazione vigente.

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

per le motivazioni esposte in narrativa:

- 1) di approvare l'elenco ricognitivo dei procedimenti amministrativi e dei processi di competenza del Consiglio regionale, allegato alla presente deliberazione e costituente parte integrante e sostanziale della stessa;
- 2) di stabilire che il suddetto elenco verrà aggiornato nel caso di modifiche conseguenti ad atti di riorganizzazione, fermo restando l'aggiornamento annuale da effettuarsi come ricognizione complessiva di tutte le tipologie di procedimenti amministrativi e dei processi di competenza del Consiglio regionale;
- 3) di demandare al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza di curare l'istruttoria in collaborazione con i responsabili di tutte le strutture amministrative del Consiglio regionale, volta all'aggiornamento del suddetto elenco nei casi sopra indicati;
- 4) di demandare al Servizio Informatica e Tecnico la pubblicazione dell'elenco dei procedimenti amministrativi e processi del Consiglio regionale così come definito dal richiamato allegato sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, al fine di garantire il principio generale di trasparenza dell'azione amministrativa;
- 5) di stabilire che rimane fermo l'obbligo di ogni singola struttura amministrativa di provvedere all'aggiornamento dei dati e delle informazioni afferenti i singoli procedimenti amministrativi ed i processi di propria competenza, così come previsto dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015 avvalendosi del supporto del Servizio Informatica e Tecnico;
- 6) di notificare la presente deliberazione ai dirigenti e direttori del Consiglio regionale ed ai componenti l'Organismo indipendente di valutazione (OIV);

IL SEGRETARIO
F.to Giovanna Colangelo

IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe Di Pangrazio

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt.22 e 40 del D.Lgs n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V, artt.22- 28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.